MISURE DI SOSTEGNO E DI REINDUSTRIALIZZAZIONE

Art. 1

Rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 i lavoratori dipendenti dalle imprese a partecipazione statale di cui all'elenco allegato al presente decreto. Possono altresi' essere ammessi ai benefici di cui agli articoli 2 e 3 i dipendenti delle imprese che svolgono in modo continuativo e prevalente attivita' di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici delle imprese di cui al comma 1, ivi comprese le imprese edili, nonche' le imprese che svolgono attivita' di produzione del carbone coke per le quali intervenga il positivo accertamento del CIPI, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni.

Versione in vigore dal 12 gennaio 1989, non più in vigore dal 13 marzo 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure di sostegno e di reindustrializzazione
Estremi	Decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5
Capo	I — Misure di sostegno sociale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-di-sostegno-e-di-reindustrializzazione/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it